

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/03/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37937-la-centralizzazione-degli-acquisti-di-lavori-servizi-e-forniture-i-soggetti-aggregatori-e-la-domanda-pubblica>

Autore: Gianluigi Delle Cave

La centralizzazione degli acquisti di lavori, servizi e forniture: i soggetti aggregatori e la domanda pubblica

La centralizzazione degli acquisti di lavori, servizi e forniture: i soggetti aggregatori e la domanda pubblica

L'articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce le nuove figure dei "soggetti aggregatori" per l'acquisizione di beni e servizi. Potranno richiedere, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'iscrizione all'Elenco nazionale dei soggetti aggregatori, anche soggetti diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative (CONSIP e una centrale di committenza regionale). Tuttavia la mancanza di organicità negli interventi normativi, disorienta fortemente le amministrazioni pubbliche, le quali saranno chiamate all'applicazione della normativa sull'aggregazione senza poter individuare con facilità e puntualità quali saranno, in effetti, gli attori del sistema e quali saranno le funzioni affidate ad ognuno. Disorganicità che inevitabilmente colpirà anche gli operatori economici che operano nel settore degli appalti pubblici. Il tentativo di "porre ordine", a carico del legislatore, soprattutto in vista dell'imminente pubblicazione del nuovo codice degli appalti, si rende assolutamente necessario per chiarire tutte quelle fattispecie giuridico-soggettive che oggi popolano il mondo della domanda pubblica. I soggetti aggregatori, ex articolo 9, comma 2 del decreto legge 66 del 2014, dovranno sicuramente possedere determinati requisiti prescritti dalla legge: tra questi, la norma cita espressamente il carattere di "stabilità dell'attività di centralizzazione e i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi, con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda". Oltre a ciò, il medesimo articolo 9 prevede, ancora al comma 2, debba essere configurato il "Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, e ne siano stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative". L'iscrizione dei soggetti aggregatori nell'apposito Elenco nazionale dedicato reca con sé la possibilità di accedere ai finanziamenti messi a disposizione nell'ambito del Fondo per l'aggregazione degli acquisti. Il numero massimo dei soggetti aggregatori è stato fissato in un massimo di trentacinque soggetti. Ex articolo 9, comma 3, del decreto legge 66 del 2014, si prevede che, sulla base delle analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno essere individuate alcune categorie di beni e di servizi, con annesse soglie, per cui le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, sono obbligate a ricorrere a CONSIP o agli altri soggetti aggregatori operanti sul rispettivo territorio di riferimento. Si evince che i soggetti aggregatori non sostituiranno completamente le precedenti stazioni appaltanti, ma dovranno piuttosto indire alcune procedure, individuate dal suddetto Tavolo tecnico, per l'acquisizione dei beni e dei servizi destinati alle amministrazioni statali centrali e periferiche, alle regioni ecc. Inoltre la norma del decreto legge n. 66 del 2014 non fa riferimento esplicito ed esclusivo all'affidamento di convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488 del 1999, ma parla, genericamente, di "svolgimento di procedure", lasciando discrezionalità nella scelta della procedura più consona alle caratteristiche dei beni e dei servizi da acquisire. Per le categorie di beni e servizi individuate dal Tavolo dei soggetti aggregatori, tuttavia, non sarà consentita l'indizione di autonome procedure ragion per cui, dopo l'affidamento delle relative gare, "l'ANAC non rilascerà più il CIG alle stazioni appaltanti che, in violazione dei predetti adempimenti, non abbiano fatto ricorso a CONSIP o ad

altro soggetto aggregatore”. L’articolo 9 del decreto legge 66 prevede, inoltre, al comma 5, che le regioni debbono individuare un proprio soggetto aggregatore. In merito, la Conferenza delle regioni ha sollecitato l’adozione di un provvedimento normativo in forza del quale “il soggetto aggregatore individuato da ciascuna regione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 può operare anche attraverso un’organizzazione ulteriormente e funzionalmente articolata”. Il nuovo quadro normativo, di cui in narrativa, novella, tra l’altro, anche le funzioni di stazione unica appaltante, previste all’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, richiamando in maniera esplicita anche la figura delle S.U.A., introdotte dal Piano straordinario contro le mafie. All’interno del panorama normativo, andrà ulteriormente chiarito anche il quadro che disciplina l’acquisizione di beni e servizi e l’affidamento degli appalti di lavori per i comuni non capoluogo di provincia nonché la possibilità, per i soggetti aggregatori, di procedere anche all’affidamento di lavori per gli enti locali del proprio territorio. L’aggregazione della domanda offre al legislatore la possibilità concreta di trovare soluzioni solide per il futuro, che abbiano effetti positivi e a lungo termine. L’armonizzazione del contesto normativo, partendo anche dall’analisi degli strumenti già editi, sicuramente faciliterà l’analisi fattuale dei *neo-nati* soggetti, dotati di poteri nuovi e più penetranti. L’introduzione ex abrupto di un soggetto inedito e sconnesso dai parametri e dalle best practice già consolidate in tema di appalti pubblici, prevede sicuramente per gli attori del settore un’assimilazione lenta e graduale della figura, ai fini di un inserimento quantomeno coerente all’interno del complesso pianeta degli appalti pubblici.

GIANLUIGI DELLE CAVE